

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2062

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, AULETA, BELLOCCHIO, BERSELLI, BORGOGGIO, BRUZZANI, COLUCCI, FORNASARI, FRACCHIA, GRILLO SALVATORE, MANFREDI, MICHELI, RABINO, RADI, ROMITA, ROSINI, RUBINACCI, SERRENTINO, SOLAROLI, UMIDI SALA

Presentata il 21 dicembre 1987

Nuove norme in materia di lotterie

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Lo svolgimento delle lotterie nazionali e dei giochi a premi è ancora regolato da una legge e da un regolamento da tempo superati e secondo regole ispirate ad un regime di monopolio rigido non sufficientemente corredato di metodi di conduzione amministrativa che ne consentano il conveniente adeguamento alle nuove esigenze

Inoltre, la diffusione delle iniziative promozionali, come elemento di penetrazione sul mercato da parte di tutti gli operatori economici nazionali ed internazionali, superando l'opinione tradizionale sull'esperienza di sorte e sui relativi giochi, consente ai sodalizi culturali e ricreativi direttamente o indirettamente legalmente riconosciuti, oltre che allo Stato stesso nella sua accezione più lata, una

presenza vigile nella società e sul mercato per cogliere quelle tendenze al gioco diffuse nella popolazione, opportunamente disciplinandole in modo da evitare ogni commistione speculativa e facilitando anche il reperimento di fondi limitati, ma necessari, per gli organismi assistenziali e culturali

La nuova disciplina proposta, che vuole essere un passo importante per una più completa revisione della materia, corrisponde a tali aspettative di gioco da parte delle citate associazioni sociali e permette allo Stato lo svolgimento di un maggior numero di lotterie legate a tradizioni locali nelle diverse regioni d'Italia, in qualche caso anche con carattere di variabilità, a seconda della particolare rilevanza delle diverse manifestazioni

Si è altresì ritenuto opportuno porre fine alla contabilità speciale prevista dalla legge in vigore, riconducendo la gestione delle lotterie nella normale procedura contabile e di bilancio, pur consentendo, in tale contesto, la permanenza di strutture contabili (fondo di riserva adeguatamente alimentato) idonee a far fronte con tempestività agli impegni che l'esercizio delle lotterie può richiedere.

Il coordinamento al più elevato livello di responsabilità amministrativa di un Comitato generale per i giochi, con compiti di alta direzione anche nei confronti di ogni forma di esperimento di sorte comunque effettuato in Italia, consente di poter seguire ogni tipo di gioco svolto nello Stato e valutare, in un ampio spettro di possibilità, le implicazioni delle singole manifestazioni sia in ordine al conseguente gettito che ai connessi aspetti sociali.

Va peraltro precisato che già nella IX Legislatura il Governo aveva presentato al Comitato ristretto della VI Commissione della Camera dei deputati un proprio provvedimento, nella consapevolezza della esigenza di apportare importanti modifiche, sul piano quantitativo, alle lotterie nazionali e di prevedere altre manifestazioni a premio.

L'indicato provvedimento non poté essere discusso a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, ma alcuni principi fondamentali dello stesso sono ripresi nel testo che qui si ripropone, con l'importante aggiunta della sopraccennata prevista soppressione della gestione fuori bilancio, su cui si fonda l'attuale sistema contabile delle lotterie nazionali e, quindi, con il conseguente affidamento all'amministrazione dei Monopoli delle fasi di esecuzione specificamente commerciale del servizio delle lotterie nazionali, comprese le operazioni contabili che potranno avvalersi per la loro speditezza delle strutture tipiche dell'amministrazione autonoma.

In particolare, con l'articolo 1 si consente ai circoli ricreativi delle associa-

zioni di lavoratori legalmente riconosciute nonché ai circoli ricreativi, culturali e sportivi degli enti morali ed associazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'interno, la possibilità di organizzare tombole, pesche di beneficenza e manifestazioni di sorte all'interno dei loro locali ed entro ammontari prestabiliti. Con lo stesso articolo si consente l'autorizzazione, da parte dell'intendente di finanza e previo nulla osta del prefetto, di manifestazioni di sorte e pesche di beneficenza organizzate dagli stessi enti su base provinciale o comunale.

In ogni caso le manifestazioni organizzate non possono essere associate a promozione o pubblicità di prodotti commerciali.

Con l'articolo 2 viene conservato il fondo unico di riserva delle lotterie nazionali istituito dall'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che troverà però collocazione — per la connessa abolizione della gestione fuori bilancio — nell'apposito capitolo del bilancio di entrata dell'amministrazione dei Monopoli come previsto dal successivo articolo 6 della presente proposta di legge, in modo da rendere ugualmente possibile il conseguimento delle importanti finalità del Tesoro stesso.

Con l'articolo 3 vengono individuate le lotterie annualmente consentite nonché i criteri per la ripartizione degli incassi della vendita dei biglietti.

Con l'articolo 4 si consente all'attuale concessionario della distribuzione e vendita dei biglietti delle lotterie nazionali di rinunciare all'incarico, con il conseguente affidamento all'amministrazione dei Monopoli delle fasi di esecuzione direttamente commerciali del servizio che dovrà essere svolto secondo principi di massima economicità ed efficienza distributiva, sfruttando le sinergie esistenti all'interno del Ministero delle finanze, nel quale è integrata la predetta amministrazione.

Con l'articolo 5 si ristruttura il Comitato generale per i giochi, assegnandogli compiti di alta vigilanza su tutte le attività di gioco e manifestazioni pubblicitarie a premio che si svolgono sul territorio nazionale.

Con l'articolo 6 si dà concreta attuazione alla soppressione della gestione fuori bilancio, che potrà ovviamente con-

cretizzarsi nel momento in cui verrà a decadere il rapporto con l'attuale concessionario, prevedendo l'istituzione di un capitolo di entrata e di spesa nel bilancio dell'amministrazione dei Monopoli in analogia con la corretta procedura contabile sancita per il servizio del gioco del lotto dall'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I circoli ricreativi delle associazioni di lavoratori autonomi e dipendenti, legalmente riconosciute, nonché i circoli ricreativi, culturali e sportivi aderenti o affiliati ad enti morali o ad associazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministro dell'interno, possono liberamente organizzare tombole, pesche o banchi di beneficenza e manifestazioni di sorte nei locali dei circoli stessi e tra gli aderenti e loro familiari, purché l'ammontare delle cartelle e dei biglietti delle manifestazioni di sorte da distribuire non superi gli importi di lire 5.000.000 settimanali, lire 20.000.000 mensili e lire 50.000.000 per anno solare.

2. L'intendente di finanza può autorizzare, previo nulla osta del prefetto:

a) manifestazioni di sorte promosse e dirette dagli enti o dalle associazioni di cui al comma 1 e dai circoli loro associati o affiliati, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo annuo non superi la somma di lire 100 milioni. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia in cui la lotteria si svolge;

b) pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti dagli enti o dalle associazioni di cui al primo comma e dai circoli loro associati o affiliati, purché il ricavato non ecceda la somma annua di lire 30 milioni e l'operazione sia limitata al territorio del comune.

3. Sul ricavato della vendita delle cartelle delle tombole e dei biglietti delle pesche e delle manifestazioni di sorte e sui premi corrisposti ai vincitori direttamente dai soggetti organizzatori non è dovuto alcun tributo.

4. I soggetti organizzatori sono tenuti a comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'intendenza di finanza competente per territorio il numero delle tombole, delle pesche e delle manifestazioni di sorte effettuate, il ricavato lordo della vendita delle cartelle e dei biglietti e l'ammontare dei premi corrisposti settimanalmente, mensilmente e nell'intero anno solare precedente. Per l'emissione dei biglietti, delle cartelle e dei tagliandi si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni.

5. È fatto divieto di associare la promozione o pubblicità di prodotti commerciali alle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. L'espressione « lotterie » è riservata esclusivamente alle lotterie nazionali organizzate dallo Stato.

7. In caso di violazioni della disciplina di cui al presente articolo, l'intendente di finanza sospende la manifestazione non appena ne viene a conoscenza e vieta per l'anno in corso e per il primo semestre dell'anno successivo l'organizzazione di ogni forma di tombole, pesche o banchi di beneficenza o manifestazioni di sorte.

ART. 2.

1. Gli stanziamenti di bilancio iscritti nel fondo di riserva delle lotterie nazionali, istituito dall'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, sono utilizzati per l'eventuale integrazione della massa premi delle lotterie nazionali, per il ripianamento delle deficienze di gestione delle lotterie nazionali, per la dotazione delle attrezzature occorrenti per l'esercizio delle stesse e per lo svolgimento di particolari azioni pubblicitarie comuni a più lotterie.

ART. 3.

1. È autorizzata l'effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, da collegarsi ad altrettante manifestazioni che saranno scelte annualmente tra le seguenti:

a) una corsa ippica internazionale con svolgimento a Merano;

b) una corsa ippica internazionale con svolgimento a Montecatini;

c) una corsa ippica internazionale con svolgimento ad Agnano;

d) una regata storica di Venezia;

e) una regata storica di Amalfi;

f) una regata storica di Genova;

g) una giostra cavalleresca di Sulmona;

h) una giostra della Quintana di Foligno;

i) il premio Acqui Storia della città di Acqui Terme;

l) il premio teatrale Borgo medioevale di Caserta Vecchia;

m) il Palio di Asti;

n) il Palio di Siena;

o) il torneo cavalleresco della Quintana di Ascoli Piceno;

p) la gara sciistica Tonale-Adamello-Ponte di Legno;

q) il Carnevale di Viareggio;

r) una corsa automobilistica internazionale con svolgimento ad Imola;

s) una corsa automobilistica internazionale con svolgimento a Monza;

t) il festival della canzone italiana di Sanremo;

u) manifestazione di ampia spettacolarità, denominata « lotteria Italia ».

2. La scelta delle manifestazioni cui collegare le lotterie viene effettuata annualmente dal Ministro delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 5, tenendo conto, specie per le manifestazioni aventi carattere simile, di criteri di alternanza.

3. È autorizzata, altresì, una lotteria internazionale secondo le modalità decise o patrocinate dalla Comunità Europea o dall'Organismo internazionale promotore.

4. Dal ricavato netto dei biglietti venduti di ciascuna lotteria nazionale, detratti gli importi previsti dall'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, e come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 814, il 50 per cento costituisce la massa dei premi da distribuire ai vincitori sorteggiati e il 50 per cento l'utile della lotteria. Tali utili, per le lotterie collegate alle manifestazioni di cui alle lettere da a) a t), sono per metà versati in conto entrata del bilancio dello Stato, e per metà devoluti al comune che organizza la manifestazione, per il perseguimento di finalità educative e culturali da indicarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'organizzazione della manifestazione ed il perseguimento di tali finalità possono essere attuati direttamente dal comune ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il controllo di questo. La mancata realizzazione delle finalità anzidette entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di

forza maggiore, debitamente riconosciute, l'obbligo di devolvere al capitolo di bilancio del fondo di riserva delle lotterie nazionali le somme non utilizzate.

6. Per la sola « Lotteria Italia », gli utili sono interamente versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Gli utili della lotteria internazionale sono ripartiti secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato dalla Comunità Europea o dall'Organismo internazionale promotore.

7. È abrogata la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948 n. 1677 come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1950, n. 550.

8. Gli importi dei premi non richiesti dai vincitori entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale delle estrazioni affluiscono al capitolo di bilancio del fondo di riserva delle lotterie nazionali.

9. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie nazionali possono raccogliere pubblicità alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attività affluiscono al capitolo di bilancio del fondo di riserva delle lotterie nazionali. Il Ministro delle finanze con proprio decreto emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato generale per i giochi, può utilizzare i fondi eccedenti il fabbisogno relativo agli scopi sopra enunciati per esigenze operative del Ministero delle finanze, compresa l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 4.

1. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge con lettera raccomandata indirizzata al Ministero delle finanze — Direzione generale delle entrate speciali.

2. La rinuncia deve anche indicare la data da cui il rinunciante intende cessare dall'incarico; questa non può essere successiva all'ultimo giorno del primo mese successivo a quello in corso alla data di spedizione dell'atto di rinuncia.

3. Dalla data di decorrenza della rinuncia di cui al comma 2, l'esecuzione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato, generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità.

4. Al termine di ogni lotteria l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato presenta apposita relazione, preventivamente sottoposta al parere del Comitato generale per i giochi, al Ministro delle finanze sui risultati conseguiti e sulle spese organizzative e di esercizio direttamente sostenute, da detrarre dall'importo dei biglietti venduti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948 n. 1677, come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, e come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 814.

ART. 5.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi, con compiti di vigilanza su tutte le attività di gioco che vengono svolte nel territorio nazionale nonché per le decisioni di carattere generale, sulle manifestazioni pubblicitarie a premio.

2. Il Comitato provvede inoltre alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificato dall'arti-

colo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega, dal sottosegretario di Stato, ed è composto da:

a) i direttori generali del Ministero delle finanze compreso il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

b) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparata;

c) un magistrato della Corte dei conti;

d) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

e) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

4. Le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'amministrazione finanziaria compresa l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

5. I membri del Comitato e dell'ufficio di segreteria sono nominati con decreto del ministro delle finanze; i magistrati nominati membri del Comitato sono collocati fuori ruolo.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente. Ai componenti del Comitato ed al personale di segreteria saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze.

ART. 6.

1. Nel bilancio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata « Servizio delle lotterie nazionali » con opportuna ripartizione in capitoli.

2. All'entrata sono imputati i versamenti del Tesoro dello Stato, da classifi-

carsi spese obbligatorie, a titolo di « assegnazione per la gestione del servizio delle lotterie nazionali », ivi compresa la costituzione del « fondo di riserva delle lotterie nazionali » di cui all'articolo 2, da prevedersi con decreto del Ministro del tesoro. Alla spesa sono imputati il pagamento dei premi ai vincitori, la quota devoluta ai comuni e ad altri enti organizzatori delle manifestazioni, gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956 n. 550, i prelevamenti dal fondo di riserva, le spese per la pubblicità ed ogni altro pagamento previsto per legge e di quanto altro occorra per il completo svolgimento del servizio, nonché il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'articolo 3.

3. Presso la Tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato denominato « Servizio delle lotterie nazionali » per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma 2 ed in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.

4. La Tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario è autorizzata a concedere, per il funzionamento del servizio delle lotterie nazionali, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma 3, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare sui capitoli della spesa della rubrica delle lotterie nazionali del bilancio dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro. In relazione ad esigenze di ordine finanziario derivanti da eccezionali vendite di biglietti delle lotterie nazionali, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con

propri decreti le occorrenti variazioni di carattere compensativo tra le voci di entrata e di spesa, nella rubrica di cui al comma 1.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.